DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEL TERRITORIO DEL RUANDA E STATI VICINI

Art. 13

Applicazione provvisoria di misura cautelare

Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva puo' essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta, se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa e' revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Versione in vigore dal 15 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini
Estremi	Legge 2 agosto 2002, n. 181
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-cooperazione-con-il-tribunale/art-13-applicazione-provvisoria-di-misura-cautelare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it